



SPRODOTTI
NELLA PICCOLA
INDUSTRIA ITALIANA

PIAZZA DEI CAROLI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL. 0836/295711 FAX 0836/281200
P. I. 00118540774 C.F. 81005230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEGRAVINA.IT

Settore 6° - Servizi S.U.A.P.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE E PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 26 ottobre 2007

Ottobre 2007

Indice:	
Titolo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Attività di controllo.....	5
TITOLO 2°: USO DEL SUOLO PUBBLICO	6
Art. 4 - Comportamenti vietati.....	6
Art. 5 - Divieto di giochi sul suolo pubblico.....	7
Art. 6 - Decoro, igiene e sicurezza degli edifici.....	7
TITOLO 3°: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	8
Art. 7 - Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.....	8
Art. 8 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani.....	8
Art. 9 - Contenitori di rifiuti collocati su area pubblica.....	9
Art. 10 - Cestini portarifiuti.....	9
TITOLO 4°: PULIZIA AREE PUBBLICHE	10
Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.....	10
Art. 12 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.....	10
Art. 13 - Pulizia delle aree occupate da attività economiche.....	10
Art. 14 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....	11
Art. 15 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....	11
TITOLO 5°: ATTIVITÀ SU AREE PUBBLICHE	12
Art. 16 - Attività di volantaggio.....	12
Art. 17 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	12
Art. 18 - Conduzione di animali.....	12
Art. 19 - Cantieri edili.....	13
Art. 20 - Rifiuti inerti.....	13
Art. 21 - Divieto di sosta.....	14
TITOLO 6°: INSTALLAZIONE DI DEHORS	15
Art. 22 - Oggetto.....	15
Art. 23 - Tipologie.....	15
Art. 24 - Ubicazione.....	15
Art. 25 - Limiti per l'installazione di dehors.....	16
Art. 26 - Autorizzazione per la installazione di dehors.....	16
Art. 27 - Canone.....	17
Art. 28 - Responsabilità e danni.....	18
Art. 29 - Manutenzione dei dehors.....	18
Art. 30 - Sospensione e revoca delle concessioni.....	18
Art. 31 - Utilizzo di spazi destinati a verde pubblico.....	19
TITOLO 7°: INSTALLAZIONE MANUFATTI A SCOPO ORNAMENTALE	20
Art. 32 - Autorizzazione alla installazione.....	20
Art. 33 - Canone di occupazione.....	21
Art. 34 - Responsabilità e danni.....	21
Art. 35 - Manutenzione dei manufatti ornamentali installati.....	21
Art. 36 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni.....	21
TITOLO 8°: SANZIONI	23
Art. 37 - Sanzioni.....	23
TITOLO 9°: DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 38 - Disposizione finale ed entrata in vigore.....	24

Titolo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, disciplina i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, la salvaguardia della sicurezza pubblica, il decoro e l'igiene ambientale, nonché garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private, anche gravate da servitù di uso pubblico, nonché, nei casi previsti, nei confronti di attività private.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:
 - Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - Produttore di rifiuti: la persona fisica e/o giuridica la cui attività ha prodotti rifiuti e/o la persona fisica e/o giuridica che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura e la composizione degli stessi rifiuti;
 - Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche;
 - Smaltimento dei rifiuti: il deposito sul suolo, il trattamento in ambiente terrestre, le iniezioni in profondità, il lagunaggio, la messa in discarica, l'immersione, il trattamento biologico, il trattamento fisico-chimico, l'incenerimento, il deposito preliminare ed il deposito permanente;
 - Raccolta dei rifiuti: l'operazione di raggruppamento, di cernita, di prelievo dei rifiuti per il loro trasporto;

- Conferimento dei rifiuti: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore e/o del detentore dei rifiuti;
- Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, piazze ed altre aree pubbliche o di uso pubblico;
- Raccolta differenziata: tecnica di conferimento e raccolta separata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio, riutilizzo, reimpiego, trattamento e/o smaltimento.
- Dehors: elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti sul suolo pubblico, o privato, anche gravato di uso pubblico, in prossimità delle attività autorizzate alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge nr. 287/1991, nonché in prossimità delle attività autorizzate ai sensi del D.Lgs. nr. 114/98 ed art. 4 della Legge nr. 248/2006.
- Consumo immediato sul posto: la vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
- Attività di somministrazione: la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande esplicita nei locali di esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati e con il servizio assistito di somministrazione.
- Suolo pubblico: area o spazio pubblico appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.
- Prescrizioni igienico-sanitarie: corpus normativo di cui alla Legge nr. 283/62, D.P.R. nr. 327/80, Regolamento Comunale di Igiene, Regolamenti Comunitari in materia di igiene nr. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE, nonché accordo Stato – Regioni del 9 febbraio 2006 (pubblicata in Suppl. Ord. nr. 211 Gazzetta Ufficiale del 7.11.2006) e deliberazione di Giunta Regionale nr. 1119 dell'8 agosto 2007 (pubblicata sul BUR Basilicata il 16 settembre 2007);
- Manufatti a scopo ornamentale: elementi singoli o aggregati quali vasi, fioriere e panchine, smontabili e facilmente rimovibili, posti su suolo pubblico o privato, anche gravato di servitù di uso pubblico

Art. 3 - Attività di controllo

1. Le attività di controllo, effettuate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché di accertare e contestare le violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite al Corpo della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti delle altre Forze dell'ordine con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I soggetti accertatori, individuati ai sensi del precedente comma, operano, in particolare, per preservare la città da fattori di degrado, quali:
 - a. uso improprio delle strade e delle aree pubbliche;
 - b. intralcio, sui marciapiedi e sotto i portici, alla fluida circolazione dei pedoni, anche disabili;
 - c. imbrattamento del suolo, anche mediante lancio di materiale pubblicitario;
 - d. danneggiamento o uso improprio del materiale d'arredo e delle infrastrutture di servizio;
 - e. affissione abusiva di manifesti;
 - f. emissione e propagazione di rumori molesti.

TITOLO 2°: USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Comportamenti vietati

1. Al fine di tutelare l'igiene del suolo e la fruibilità degli spazi collettivi è vietato:
 - a. Scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. Ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati delle case;
 - c. Occupare, fuori dai casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di occupazione di suolo ed aree pubbliche, l'area della sede stradale adibita al transito pedonale e veicolare;
 - d. Immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
 - e. Segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
 - f. Tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
 - g. Lavare e riparare veicoli e simili sul suolo o area pubblica;
 - h. Procedere ad innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - i. spargere sul suolo pubblico qualunque tipo di rifiuto liquido, nonché acqua o liquido di lavaggio per l'igiene delle abitazioni, delle persone, delle suppellettili;
 - j. Introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stradali della rete fognaria, nelle caditoie delle acque bianche, nelle fontane e simili;
 - k. Utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - l. Sgocciolare panni all'esterno delle abitazioni sull'area o suolo pubblico;
 - m. imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso carte, cartoni, volantini e depliant pubblicitari, sacchetti di plastica, ecc.;
 - n. imbrattare e deturpare la segnaletica stradale ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché, fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione, imbrattare e deturpare edifici, statue, fontane, manufatti e qualunque altro materiale di arredo urbano;
 - o. affiggere manifesti di qualsiasi natura al di fuori degli spazi appositamente previsti;

- p. installare su area pubblica o di uso pubblico, striscioni o cartelli pubblicitari di attività, di prodotti o di manifestazioni organizzate anche a scopo benefico e senza lucro, senza nulla-osta comunale;
2. E' altresì, vietato qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.
 3. I soggetti che si sono resi responsabili della violazione di quanto disposto dai precedenti commi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti norme in materia e dal presente regolamento, hanno l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla ripulitura, al ripristino dei manufatti imbrattati ed alla rimozione di manifesti, cartelli e striscioni. Rimane salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 5 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito a transito veicolare è vietato giocare con oggetti e animali.
2. In luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico è vietato praticare uno dei giochi proibiti individuati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, nr. 773.
3. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate.

Art. 6 – Decoro, igiene e sicurezza degli edifici

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture.
2. I proprietari degli stabili devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, inferriate dei balconi e dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
3. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.

TITOLO 3°: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 7 - Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dalle presenti norme e da eventuali ordinanze dirigenziali adottate in materia, salvo quanto disposto dal comma 5° dell'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000.
2. Le ordinanze dirigenziali potranno disciplinare:
 - modalità ed orari di conferimento;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - operazioni di spazzamento del suolo e raccolta di rifiuti imposte coattivamente al produttore dei rifiuti;
 - modalità di conferimento e raccolta rifiuti in occasione di feste patronali e manifestazioni occasionali.

Art. 8 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani

1. Il produttore dei rifiuti deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area pubblica o privata.
3. I sacchi a perdere devono:
 - possedere le caratteristiche definite con ordinanza dirigenziale;
 - essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta o, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
 - essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza dirigenziale.
4. I contenitori rigidi posti in area privata devono:
 - essere forniti dal Comune o da eventuale impresa concessionaria del

- servizio, in comodato d'uso o in locazione;
 - essere esposti per il servizio o ritirati negli orari previsti dalla ordinanza dirigenziale;
 - essere mantenuti puliti a cura dell'utente.
5. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:
- essere posizionati a cura dal Comune o da eventuale impresa concessionaria del servizio in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - essere sottoposti ad interventi di lavaggio comprendenti anche la pulizia della piazzola o dell'area sulla quale sono posizionati, a cura del Comune o di eventuale impresa concessionaria.
6. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze dirigenziali di attuazione.
7. E' vietato incendiare i rifiuti.

Art. 9 – Contenitori di rifiuti collocati su area pubblica

1. E' vietato conferire rifiuti nei contenitori quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura.
2. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.
3. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Comune o da eventuale impresa concessionaria del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 10 - Cestini portarifiuti

1. Nei cestini portarifiuti è vietato introdurre i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni, delle attività commerciali, di servizio e degli opifici produttivi.
2. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché imbrattarli con scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

TITOLO 4°: PULIZIA AREE PUBBLICHE

Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché, delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, da erbacce e da ogni altro materiale di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private i soggetti di cui al precedente comma 1°, sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori e, pertanto, obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale ed autorizza a tal fine, con il presente regolamento, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento ed al lavaggio dei marciapiedi, privati e pubblici, con modalità idonee ad evitare molestie, danno ai passanti ed inquinamento del suolo.

Art. 12 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Gli operatori commercianti di cui al Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98, nonché gli operatori agricoli autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 228/2001, hanno l'obbligo di tenere pulita l'area destinata a posteggio mercati durante e dopo le operazioni di vendita nel mercato. I rifiuti di qualsiasi tipo dovranno essere raccolti e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferiti negli appositi cassonetti per la raccolta. Carta, cartone, vetro e plastica dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.
2. I posteggi e le aree pubbliche concesse temporaneamente in occasione di feste patronali e/o manifestazioni occasionali durante le quali è prevista l'attività di commercio su aree pubbliche e/o somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere puliti durante e dopo l'attività di vendita dai rispettivi concessionari.

Art. 13 - Pulizia delle aree occupate da attività economiche

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate e/o gestite da pubblici esercizi,

quali chioschi, bar, trattorie, ristoranti e pizzerie, da negozi, da alberghi, nonché le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi concessionari.

2. I rifiuti raccolti dai gestori delle attività di cui al precedente comma 1°, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante l'esercizio dell'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico devono risultare perfettamente pulite e sgombre da qualunque tipo di rifiuto.

Art. 14 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti quali giostre, circhi, tiri a segno, ecc., devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'utilizzo delle stesse.
2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al precedente comma 1°, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Art. 15 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i comitati feste, i partiti, le imprese o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare al Comune o all'eventuale impresa concessionaria del servizio, con un preavviso di almeno otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che verranno utilizzate e la tipologia di rifiuti che presumibilmente saranno prodotti.
2. Il Comune si riserva la facoltà in caso di particolari esigenze, di obbligare, con apposita ordinanza dirigenziale, gli organizzatori a provvedere alla pulizia dell'area interessata alla manifestazione in modo da renderla libera, pulita e sgombra da qualsiasi rifiuto entro dodici ore dal termine della stessa manifestazione.

TITOLO 5°: ATTIVITÀ SU AREE PUBBLICHE

Art. 16 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario per le strade e/o aree pubbliche o aperte al pubblico. Analogamente è vietata anche la distribuzione nei portoni delle abitazioni, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
2. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private.
3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e del personale addetto alla distribuzione obbligato in solido, applicate per ogni punto di distribuzione difforme dal disposto del presente articolo.

Art. 17 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. È fatto obbligo a chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, di non sporcare l'area pubblica o di uso pubblico con rifiuti di qualsiasi genere. Ad operazioni di carico e scarico ultimate, l'area interessata all'attività dovrà risultare libera, pulita e sgombra da qualsiasi rifiuto.
2. In caso di inosservanza, il trasgressore ed il destinatario della merce o del materiale scaricato obbligato in solido, oltre alla sanzione amministrativa, devono provvedere a propria cura e spese alla pulizia della suddetta area.
3. In tutti i casi di inadempienza, la pulizia verrà effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio, con diritto di rivalsa della spesa nei confronti del trasgressore e dello stesso destinatario della merce o del materiale obbligato in solido.

Art. 18 - Conduzione di animali

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Gli stessi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.

3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cassonetti e/o cestini portarifiuti.

Art. 19 - Cantieri edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente libera, pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. E', inoltre, tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli che hanno accesso al cantiere a qualsiasi titolo, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

3. Rimane salva ed impregiudicata l'ottenimento di autorizzazione o nulla-osta ed ogni altra attività di segnalazione del cantiere previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 - Rifiuti inerti

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani o depositarli su area pubblica.

2. Il conferimento deve avvenire presso specifiche discariche o presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ente e/o società concessionaria del servizio.

3. La violazione al disposto di cui al presente articolo, comporta, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa, l'obbligo per il trasgressore ed il committente dei lavori obbligato in solido, di provvedere alla pulizia dell'area occupata dai rifiuti inerti.

4. In tutti i casi di inadempienza, la pulizia verrà effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio, con diritto di rivalsa della spesa nei confronti del trasgressore e dello stesso committente dei lavori obbligato in solido.

Art. 21- Divieto di sosta

1. Nelle vie interessate alla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate da apposita segnaletica stradale o da provvedimento dirigenziale reso pubblico nelle forme e termini di legge.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate all'attività mercatale e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E', altresì, vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole nelle quali sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'ente e/o società concessionaria del servizio le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

TITOLO 6°: INSTALLAZIONE DI DEHORS

Art. 22 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato, anche gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di dehors.

Art. 23 - Tipologie

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - tipologia 1: tavoli, sedie, panchine e sedili vari;
 - tipologia 2: tavoli, sedie, panchine e sedili vari su pedane;
 - tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli, sedie, panchine e sedili vari o di tavoli, sedie, panchine e sedili vari su pedana;
 - tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
2. Gli elementi che compongono le sei tipologie di dehors devono essere conformi alle caratteristiche contenute nell'Allegato "A" al presente regolamento.

Art. 24 - Ubicazione

1. Su aree pubbliche corrispondenti a strade e piazze è consentita l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al precedente articolo 23.
2. L'installazione di dehors corrispondenti alla tipologia 6 è consentita esclusivamente su aree pubbliche o private, anche gravate di servitù di uso pubblico, diverse dalle strade e dalle piazze.
3. Nel caso in cui l'installazione della tipologia 6 sia realizzata sul marciapiede e ricada anche sulla carreggiata stradale, l'ingombro del manufatto deve essere tale da non arrecare intralcio alla circolazione stradale e, comunque, mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a 3,50 metri lineari, salvo deroghe espressamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Limiti per l'installazione di dehors

1. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in adiacenza ai locali delle attività economiche e, comunque, ad una distanza non superiore a mt. 50,00, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa e fatti salvi i diritti di terzi.
2. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
3. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne dell'attività economica e dei prodotti somministrati o consumati.
4. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente.
5. Lungo Corso Margherita di Pisticci centro sono ammessi esclusivamente dehors di la tipologia 1, eventualmente con copertura mediante ombrelloni.
6. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu o bianche) nell'intero territorio comunale, è limitata ad un massimo di tre posti auto.

Art. 26 – Autorizzazione per la installazione di dehors

1. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione amministrativa ad installare un dehors, il titolare dell'attività economica autorizzata ai sensi della Legge nr. 287/91, ovvero autorizzata ai sensi del D.Lgs. nr. 114/98 o dell'art. 4 della Legge nr. 248/2006, dovrà presentare formale istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. L'autorizzazione amministrativa è temporanea e può essere rilasciata per un periodo massimo di giorni 365, anche in periodi frazionati nel corso dello stesso anno solare.
3. La stessa autorizzazione amministrativa potrà essere rinnovata per gli anni successivi previa presentazione di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività corredata da un'auto-certificazione da cui si evinca che il dehors continua a mantenere tutti i requisiti e tutte le condizioni dell'anno precedente che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, nonché della ricevuta di versamento del canone di occupazione di area pubblica.
4. In caso di subingresso nella gestione dell'attività economica, il subentrante ha

- l'obbligo di chiedere la reintestazione dell'autorizzazione alla installazione e gestione del dehor, contestualmente alla richiesta di subingresso nella gestione o nella titolarità dell'attività.
5. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione o per manifestazioni pubbliche. Allo scadere del termine di validità dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere riportata al pristino stato.
 6. L'autorizzazione amministrativa di cui al precedente comma 1° sarà rilasciata previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale in ordine alla viabilità ed al traffico nel sito interessato dal dehor installato su area pubblica o gravata di uso pubblico.
 7. Il titolare del dehor è tenuto, altresì, a presentare "D.I.A. differita" ai sensi delle normative per la sicurezza alimentare, così come approvate con deliberazione di Giunta Regionale nr. 1119 dell'8 agosto 2007.
 8. Per i dehors di tipologia 5 e 6 dovrà, altresì, essere formulata espressa richiesta di titolo abilitativo urbanistico ai sensi del D.P.R. nr. 380/2001 e s.m.i., della legislazione regionale in materia di tutela del territorio e del paesaggio, nonché delle vigenti disposizioni comunali in materia di tutela e governo del territorio. Il titolo urbanistico potrà avere anche validità permanente.
 9. L'autorizzazione amministrativa costituisce titolo di concessione temporanea dell'area pubblica da occupare, nonché titolo abilitativo per la installazione e la gestione del dehor.
 10. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, dovrà essere approvata da parte della Giunta Comunale l'apposita modulistica per la presentazione dell'istanza di cui al presente articolo, ivi compreso la richiesta del titolo urbanistico.

Art. 27 - Canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei dehors è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nella misura seguente:
 - > fino a 30 gg. di occupazione: € 0,10 al mq./gg;
 - > oltre 30 gg. di occupazione: € 0,15 al mq./gg.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, potrà rideterminare il costo del canone di occupazione che avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In mancanza di rideterminazione sarà applicato nella misura del costo per l'annoprecedente.

Art. 28- Responsabilità e danni

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà privata dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione amministrativa.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Comune provvede a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 29 - Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio ed in caso di inadempienza revoca la stessa autorizzazione ed ordina la rimozione dei dehors addebitando le spese allo stesso titolare.
2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede rilascio di nuova autorizzazione.

Art. 30 - Sospensione e revoca delle concessioni

1. L'autorizzazione è sospesa quando:
 - gli elementi di arredo e gli impianti tecnologici installati non risultino conformi a quelli autorizzati ed alla vigente normativa;
 - in caso di inottemperanza e violazione di quanto disposto dalle presenti norme.

2. La concessione è revocata, previa diffida, quando è accertata:

- la mancanza di manutenzione che comporta nocimento al decoro e pericolo per le persone e per le cose;
- la modificazione tipologica e caratterizzante degli elementi e delle strutture componenti i dehors;
- il disturbo alla quiete pubblica provocato dalle attività svolte nel dehors;
- la mancanza di pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- la reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1°.

Art. 31 - Utilizzo di spazi destinati a verde pubblico

1. Ai titolari delle attività economiche autorizzate ai sensi della Legge nr. 287/91, ovvero D.Lgs. nr. 114/98 o art. 4 della Legge nr. 248/2006, può essere concessa a titolo gratuito area pubblica destinata a verde, per la realizzazione di un intervento di recupero e/o riqualificazione e mantenimento della stessa area e la installazione di un dehor.
2. La concessione dell'area dovrà essere effettuata mediante stipula di apposita convenzione il cui schema, unitamente al progetto di recupero e/o riqualificazione e mantenimento dell'area, dovrà essere presentato dall'imprenditore economico ed approvato dalla Giunta Comunale.
3. L'area richiesta in concessione dovrà essere localizzata entro un raggio di mt. 100 dall'ubicazione dell'attività economica.
4. La richiesta di concessione dell'area pubblica dovrà essere corredata da:
 - progetto tecnico dell'intervento di riqualificazione e/o recupero e mantenimento (elaborati grafici, planimetrie, sezioni e relazione tecnica);
 - proposta di convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale.
5. L'area concessa non potrà in nessun caso essere interdetta all'uso della collettività.

TITOLO 7°: INSTALLAZIONE MANUFATTI A SCOPO ORNAMENTALE

Art. 32 – Autorizzazione alla installazione

1. Possono inoltrare istanza per la installazione di manufatti a scopo ornamentale:
 - a. i titolari di attività economiche;
 - b. i sodalizi associativi tra cittadini e tra attività economiche;
 - c. gli enti pubblici o privati;
 - d. gli istituti di istruzione pubblici o privati;
 - e. i singoli cittadini.
2. L'autorizzazione alla installazione dei manufatti a scopo ornamentale di cui al presente articolo è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale.
3. L'area interessata alla installazione dovrà essere attigua all'immobile di proprietà del richiedente o, comunque, condotto a qualunque titolo dallo stesso richiedente.
4. L'istanza di autorizzazione dovrà essere corredata da appositi elaborati progettuali redatti ad un grado di approfondimento proporzionato alla tipologia dei manufatti ornamentali da installare.
5. L'autorizzazione è temporanea e può essere rilasciata per un periodo massimo di anni 3 (tre).
6. La stessa autorizzazione potrà essere rinnovata per un eguale periodo nell'anno successivo previa presentazione di una dichiarazione di prosecuzione della occupazione corredata da un'autocertificazione da cui si evinca che i manufatti ornamentali installati continuano a mantenere tutti i requisiti e tutte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, nonché della ricevuta di versamento del canone di occupazione di area pubblica.
7. L'autorizzazione amministrativa costituisce titolo di concessione temporanea dell'area pubblica da occupare, nonché titolo abilitativo per la installazione dei manufatti a scopo ornamentali.
8. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, dovrà essere approvata da parte della Giunta Comunale l'apposita modulistica per la presentazione dell'istanza di cui al presente articolo.

Art. 33 – Canone di occupazione

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di manufatti ornamentali è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nella misura stabilita dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del C.O.S.A.P.
2. In caso di richiesta presentata da soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del 2° comma del precedente articolo 31, l'occupazione di area pubblica è concessa a titolo gratuito.

Art. 34 – Responsabilità e danni

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà privata dai manufatti ornamentali installati deve essere risarcito dai titolari delle autorizzazioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Comune provvede a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 35 - Manutenzione dei manufatti ornamentali installati

1. I manufatti ornamentali installati devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio ed in caso di inadempienza revoca la stessa autorizzazione ed ordina la rimozione dei manufatti addebitando le spese allo stesso titolare.
2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede rilascio di nuova autorizzazione.

Art. 36 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è sospesa in caso di inottemperanza e violazione di quanto disposto dalle presenti norme.
2. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, quando è accertata:
 - la mancanza di manutenzione che comporta nocimento al decoro e pericolo per le persone e per le cose;

- l'utilizzo dei manufatti ornamentali installati, per l'esercizio dell'attività di dehors con servizio di somministrazione o di consumo sul posto di alimenti e bevande;
- la mancanza di pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, se dovuto;
- la reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1°.

TITOLO 8°: SANZIONI

Art. 37 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni delle presenti norme si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 255, del D. Lgs. nr. 152/2006 con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, ovvero per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma 1°, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi procedendo anche alla rimozione, alla raccolta, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti.
4. Il verbale di accertamento della violazione dovrà contenere anche l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino dei luoghi.

TITOLO 9°: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Disposizione finale ed entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate:

- le disposizioni di cui al Titolo 3° - "*dell'igiene del suolo e dell'abitato*" - del regolamento comunale di igiene, approvato con deliberazione del Potestà nr. 220 del 15.10.1934, incompatibili con le disposizioni di cui al presente regolamento;
- le deliberazioni di Giunta Comunale nr. 157 del 13 luglio 2005, nr. 131 del 31 luglio 2006 e nr. 118 del 17 luglio 2007;
- le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione del C.O.A.S.P. (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 57 del 29 novembre 1998 e s.m.f., incompatibili con le disposizioni di cui al presente regolamento;
- tutte le disposizioni di altri regolamenti e/o provvedimenti comunali incompatibili con le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Presente regolamento, composto da nr. 38 articoli, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di pubblicazione.